

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4767-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 gennaio 1968 (Stampato n. 2479)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(NATALI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 15 gennaio 1968*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), concluso a Roma il 23 giugno 1967

Presentata alla Presidenza il 7 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo del quale con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si chiede l'approvazione e l'esecuzione è nato dalla necessità di adeguare ai nuovi tempi ed alle nuove situazioni l'Accordo che l'Italia aveva concluso con il Co-

mitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) il 16 aprile 1952 e che fu ratificato con legge 25 marzo 1953, n. 244.

È evidente che il problema della eccedenza della manodopera in Europa nel secondo dopoguerra, per la cui soluzione fu appunto

creato a suo tempo il CIME, promotori sedici Paesi fra cui l'Italia, ha assunto oggi dimensioni ed aspetti diversi.

Da allora ad oggi sono infatti mutate le circostanze per far fronte alle quali il CIME fu creato: da una parte, lo sviluppo dell'economia europea e la sua progressiva integrazione tradottasi, in particolare, nella realizzazione del principio della libera circolazione dei lavoratori, hanno determinato un sostanziale mutamento nell'orientamento degli emigranti europei, attratti in sempre maggiore misura dalle condizioni di vita e di lavoro offerte dai mercati dell'Europa continentale; d'altra parte, la progressiva trasformazione della figura del rifugiato in senso tradizionale (soprattutto politico) in quella di « rifugiato economico » (di persona cioè che, desiderando trasferirsi ed inserirsi professionalmente in Paesi ad economia più avanzata, soprattutto d'oltremare, e non disponendo nel proprio Paese di mezzi atti a realizzare tale aspirazione, è costretto a rivolgersi in primo tempo quale rifugiato ai Paesi vicini in attesa di una sistemazione definitiva) e la graduale diminuzione dell'afflusso hanno posto l'accento su aspetti del problema rimasti sinora in secondo piano.

Sono inoltre mutate le forme di collaborazione fra gli Stati nella risoluzione delle questioni poste dalle emigrazioni internazionali. Molti Paesi riceventi hanno messo mezzi sempre più abbondanti a disposizione delle istituzioni che operano in tale campo a mano a mano che è andata rafforzandosi in essi la convinzione dell'utilità dell'apporto potenziale degli emigranti.

Infine in questi ultimi anni è andata sempre più accentuandosi la coscienza dell'improbabile necessità di favorire in ogni possibile modo il progresso economico e tecnico dei Paesi in via di sviluppo, in particolare attraverso l'emigrazione e lo stabilimento in quei Paesi di personale altamente qualificato.

A queste nuove esigenze e realtà intendono provvedere appunto le disposizioni dell'Accordo fra l'Italia e il CIME, firmato a Roma il 23 giugno 1967.

L'articolo 1, paragrafo 1, mira a rendere più dinamico il deflusso dei rifugiati dall'Italia, consentendo così una più breve per-

manenza nei centri di raccolta e, ovviamente, un risparmio per l'Erario.

Il paragrafo 2, sempre dell'articolo 1, consente all'Italia di indirizzare, di volta in volta, la sua collaborazione con il CIME agli obiettivi di maggior interesse, mediante appunto gli « specifici programmi » che verranno concordati.

Nel successivo paragrafo 4 si dispone che il CIME dovrà avvalersi di preferenza dei mezzi di trasporto marittimi ed aerei battenti bandiera italiana, pur tenendo conto, in modo equo, delle esigenze delle Compagnie di trasporto dei Paesi di immigrazione.

Gli articoli 2 e 3 prevedono e regolano dettagliatamente la misura della partecipazione finanziaria italiana alle attività del CIME, sia per quanto concerne il contributo al bilancio amministrativo del Comitato, sia per quanto concerne l'ammontare, variabile da 40 a 80 dollari *pro capite*, del contributo alle spese di viaggio del rifugiato, sia per quanto concerne la partecipazione finanziaria italiana ai fondi-prestiti del CIME ed il contributo alle spese sostenute dal CIME per le operazioni precedenti l'imbarco degli emigranti e per la assistenza fornita loro oltremare.

Di particolare rilievo la partecipazione dell'Italia, prevista al paragrafo 4 dell'articolo 3, ai programmi del Comitato intesi a favorire lo sviluppo economico ed il progresso tecnico dei Paesi in via di sviluppo mediante l'emigrazione e lo stabilimento in essi di personale qualificato.

L'articolo 4 dispone che la partecipazione finanziaria globale dell'Italia alle attività del CIME dovrà restare nei limiti complessivi che il Governo italiano stabilirà rigorosamente prima dell'inizio di ogni anno solare. Unica possibilità di deroga: le circostanze straordinarie previste al paragrafo 2 dell'articolo stesso.

Gli articoli successivi non sembrano richiedere particolari chiarimenti in quanto attinenti a normali disposizioni relative alla informazione, alla consultazione, alla rappresentanza del CIME in Italia, alla sua personalità giuridica, alle immunità e privilegi riservati ai suoi funzionari, ecc., nonché alla entrata in vigore dell'Accordo.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

E approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, concluso a Roma il 23 giugno 1967.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo X.

ART. 3.

Alla spesa derivante dall'esecuzione della presente legge si provvederà con lo stanziamento del capitolo 3154 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.